



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 novembre 2013
(OR. en)**

16544/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0245 (NLE)**

**RECH 558
ENER 542
COMPET 850
ENV 1093**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	16000/13 RECH 526 ENER 510 COMPET 804 ENV 1047
n. doc. Comm.:	12378/13 RECH 360 ENER 364 COMPET 578 ENV 709 - COM(2013) 506 final
Oggetto:	Proposte della Commissione per le iniziative tecnologiche congiunte istituite a norma dell'articolo 187 del TFUE Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» - <i>Orientamento generale</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 luglio 2013 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» intesa a sostituire l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», istituita dal regolamento (CE) n. 521/2008, e a succedere ad essa.

2. L'obiettivo generale della proposta proroga dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» nell'ambito del programma "Orizzonte 2020" è contribuire all'attuazione di un programma di ricerca e innovazione ottimale a livello dell'UE e sviluppare un settore delle celle a combustibile e idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione.
3. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha nominato relatore per questa proposta il sig. PANAYOTOV Vladko Todorov (ALDE). La votazione della commissione ITRE sul suo parere è prevista per il 9 gennaio 2014.
4. Il Comitato economico e sociale europeo deve ancora rendere il suo parere.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

1. Al termine del lavoro svolto a partire da settembre 2013 in sede di gruppo "Ricerca", sfociato in alcune modifiche alla proposta iniziale, il 22 novembre 2013 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo di massima sul testo di compromesso della presidenza, riportato nell'allegato della presente nota. Le modifiche rispetto al documento precedente (16000/13) figurano in **grassetto sottolineato**, mentre le soppressioni sono indicate con [...].
2. Va rilevato che la Commissione ha formulato una riserva generale su tutto il testo in attesa del parere del Parlamento europeo. Inoltre, DK ha sollevato una riserva di esame parlamentare sull'intero testo.

III. CONCLUSIONE

Si invita pertanto il Consiglio a esaminare la proposta di compromesso presentata dalla presidenza (in allegato) al fine di giungere a un orientamento generale nella sessione del Consiglio "Competitività" del 2 e 3 dicembre 2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)³.

¹ GU ... [parere del Parlamento europeo]

² GU ... [parere del Comitato economico e sociale europeo]

³ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

- (2) La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁴ individua specifici partenariati pubblico-privati da sostenere, compreso un partenariato pubblico-privato nell'ambito specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno.
- (3) La strategia Europa 2020⁵ sottolinea la necessità di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione. Sia il Parlamento europeo, sia il Consiglio hanno approvato questa impostazione.
- (4) Il regolamento (UE) n. .../2013 del parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)⁶, intende raggiungere un maggiore impatto sulla ricerca e sull'innovazione associando i fondi del programma "Orizzonte 2020" e quelli dei partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire agli obiettivi di maggiore competitività dell'Europa e a risolvere le sfide sociali. Il coinvolgimento dell'Unione europea in tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del trattato conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE.
- (5) Conformemente alla decisione (UE) n. .../2013, del Consiglio, del [...] 2013, che stabilisce il programma specifico recante attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-2020)⁷ è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione (UE) n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nella decisione (UE) n. [...]/2013.

⁴ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

⁵ COM(2010) 2020 definitivo.

⁶ GU... [PQ Orizzonte 2020]

⁷ GU ... [PS Orizzonte 2020].

- (6) L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», istituita dal regolamento (CE) n. 521(2008) del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno»⁸, ha dimostrato il potenziale dell'idrogeno come vettore energetico e delle celle a combustibile come convertitori di energia al fine di offrire una via verso sistemi ecocompatibili che siano in grado di ridurre le emissioni, aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e stimolare l'economia. La valutazione intermedia dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»⁹ ha evidenziato che l'impresa comune è servita da piattaforma per creare un partenariato forte, ottenere investimenti pubblici e privati grazie all'effetto leva e favorire il forte coinvolgimento dell'industria, in particolare delle PMI. L'incremento altresì suggerito di aumentare le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno è stato inserito tra i nuovi obiettivi da perseguire. È pertanto opportuno che il suo ambito di ricerca continui a essere sostenuto allo scopo di sviluppare un portafoglio di soluzioni pulite, efficienti e sostenibili fino loro introduzione sul mercato.
- (7) È altresì opportuno che la prosecuzione dell'azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a combustibile e l'idrogeno tenga conto dell'esperienza acquisita dalle attività dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 1», compresi i risultati della prima valutazione intermedia relativa e i risultati delle raccomandazioni dei soggetti portatori d'interesse¹⁰, e che detta azione sia attuata attraverso una struttura più adeguata allo scopo e regole volte ad accrescere l'efficienza e garantire la semplificazione. A tal fine, è opportuno che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» adotti un regolamento finanziario adeguato alle sue esigenze specifiche ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione¹¹.

⁸ GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1, modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14.11.2011 (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Partenariati nella ricerca e nell'innovazione», COM(2011) 572 definitivo, 21.9.2011.

¹⁰ «Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector» — risultati della consultazione con i soggetti portatori d'interesse, disponibili alla pagina:

<http://www.fch-ju.eu/page/publications>.

¹¹ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 84.

- (8) I membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» diversi dall'Unione europea hanno manifestato per iscritto il proprio consenso affinché le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» siano condotte nell'ambito di una struttura che sia meglio adattata alla natura di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» diversi dall'Unione europea accettino lo statuto di cui all'allegato del presente regolamento mediante una lettera di accettazione.
- (9) Per raggiungere i propri obiettivi, è opportuno che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» fornisca sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte aperti e competitivi.
- (10) È opportuno che i contributi dei membri diversi dall'Unione europea ovvero delle loro entità costituenti o delle loro entità affiliate non si limitino alla copertura dei costi amministrativi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» e al cofinanziamento richiesto per la conduzione di azioni di ricerca e innovazione sostenute dalla medesima impresa.
- (11) Occorre che i contributi dei membri diversi dall'Unione europea o delle loro entità costituenti o delle loro entità affiliate riguardino altresì le altre attività da svolgersi da parte dell'industria, specificate nel piano delle attività aggiuntive. Al fine di avere una panoramica completa dell'effetto leva, è opportuno che queste ulteriori attività costituiscano dei contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno».
- (11 bis) Qualsiasi istituzione ammissibile può diventare un partecipante o un coordinatore nell'ambito dei progetti selezionati. In funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e dell'obiettivo dell'azione indicati nel piano di lavoro, si può esigere che il coordinatore sia un'entità costituente di un membro diverso dall'Unione, secondo le norme di partecipazione a Orizzonte 2020.

- (12) Le specificità del settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno, in particolare il fatto che si tratti ancora di un settore prematuro che non registra chiari rendimenti sugli investimenti e i cui principali benefici sono solo di natura sociale, giustificano il fatto che il contributo dell'Unione è più alto rispetto a quello prestato dai membri diversi dall'Unione. Al fine di promuovere una maggiore rappresentatività dei gruppi membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» e sostenere la partecipazione di nuove entità costituenti all'iniziativa tecnologica congiunta, è consigliabile che il contributo dell'Unione sia erogato in due rate, la concessione della seconda delle quali è condizionata al rispetto di obblighi aggiuntivi, in particolare in capo alle nuove entità costituenti.
- (13) Nel valutare l'impatto complessivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno, si tiene conto degli investimenti di tutti i soggetti giuridici diversi dall'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di detta iniziativa tecnologica congiunta. I costi sostenuti da tutti i soggetti giuridici in relazione ad attività aggiuntive al di fuori del piano di lavoro dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» e che contribuiscono agli obiettivi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» dovrebbero essere dichiarati all'atto della firma degli accordi di sovvenzione. Sono previsti investimenti complessivi nell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno pari ad almeno [...] **665** milioni di EUR [...].
- (14) È necessario che la partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» sia conforme al regolamento (UE) n. ... /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»¹².
- (15) È necessario che il contributo finanziario dell'Unione europea sia gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle disposizioni di gestione indiretta pertinenti, previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 sulle disposizioni di attuazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹³.

¹² GU ... [Regole di partecipazione Orizzonte 2020]

¹³ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

- (16) È opportuno che le revisioni contabili dei beneficiari dell'assistenza finanziaria dell'Unione previsti dal presente regolamento siano condotti in maniera tale da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità al regolamento (UE) n. .../2013 [programma quadro "Orizzonte 2020"].
- (17) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» devono essere protetti durante l'intero ciclo della spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'accertamento delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (18) È opportuno che il revisore interno della Commissione possa esercitare sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» le medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione.
- (19) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall'Unione europea può escludere la possibilità di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese di tali organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono soggetti all'esame di un organismo di revisione contabile indipendente che è tenuto a esprimere un parere, inter alia, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La possibilità di evitare una doppia revisione contabile dei conti giustifica il fatto che i conti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» non debbano essere soggetti all'esame della Corte dei conti.
- (19 bis) L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» dovrebbe operare in modo trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni di cui dispone ai suoi organi pertinenti e promuovendo opportunamente le proprie attività.

- (20) In virtù dei principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli obiettivi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» di rafforzamento della ricerca industriale e dell'innovazione nell'Unione europea non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della necessità di evitare interventi doppi, mantenendo una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, essere conseguiti meglio a livello di Unione; il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine.
- (21) L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» era stata istituita per un periodo che andava fino al 31 dicembre 2017. È necessario che l'impresa comune l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» prosegua nella sua azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a combustibile e l'idrogeno ampliando il campo di applicazione delle attività nell'ambito di una serie modificata di regole. È necessario che la transizione dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» all'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» sia allineata e sincronizzata con la transizione dal settimo programma quadro al programma quadro "Orizzonte 2020" per garantire un uso ottimale dei finanziamenti messi a disposizione per la ricerca. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 521/2008 sia abrogato e che siano elaborate disposizioni transitorie.
- (22) È opportuno assicurare una transizione graduale senza interruzione per allineare la durata della presente impresa comune al regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020¹⁴. Questa impresa comune dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

¹⁴ GU ... [QFP]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in appresso «impresa comune FCH 2») per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024.
2. L'impresa comune FCH 2 sostituisce e succede all'impresa comune FCH istituita dal regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio.
3. L'impresa comune FCH 2 è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato conformemente all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
4. L'impresa comune FCH 2 è un organismo dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali degli Stati membri. Essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

¹⁵ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

5. L'impresa comune FCH 2 ha sede a Bruxelles (Belgio).
6. Lo statuto dell'impresa comune FCH 2 è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'impresa comune FCH 2 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma quadro "Orizzonte 2020", e in particolare dell'attuazione di parte ... della decisione n. .../2013/UE del Consiglio, del ... 2013, che istituisce il programma specifico "Orizzonte 2020";
 - b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione.
2. In particolare, l'impresa comune FCH 2 mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
 - ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al contempo la durata a livelli tali da renderli competitivi nei confronti delle tecnologie convenzionali;
 - aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, riducendo al tempo stesso i costi, a livelli tali da renderle competitive nei confronti delle tecnologie convenzionali;
 - aumentare l'efficienza energetica della produzione di idrogeno principalmente dall'elettrolisi dell'acqua e da fonti rinnovabili, riducendo al contempo i costi operativi e in conto capitale, affinché il sistema combinato di produzione di idrogeno e conversione tramite il sistema delle celle a combustibile sia competitivo rispetto alle alternative disponibili sul mercato;

- dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno a sostegno dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili nei sistemi energetici, compreso il suo impiego quale mezzo competitivo di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili;
- ridurre l'impiego delle "materie prime critiche" definite dall'UE, per esempio impiegando risorse a basso contenuto o prive di platino e riciclando o riducendo o evitando l'impiego di elementi delle terre rare.

Articolo 3

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo massimo dell'Unione, comprensivo degli stanziamenti EFTA, all'impresa comune FCH 2 a copertura dei costi amministrativi e operativi è pari a 665 milioni di EUR¹⁶, suddivisi come segue:
 - a) fino a [...] **570** milioni [...] di EUR a copertura del contributo di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - b) fino a [...] **95** milioni [...] di EUR a copertura di eventuali contributi aggiuntivi superiori all'importo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il contributo proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020", conformemente a quanto disposto dalle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento.

¹⁶ [...]

2. Le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione sono stabilite da un accordo di delega e da accordi relativi al trasferimento annuale di fondi da stipularsi tra la Commissione, per conto dell'Unione europea, e l'impresa comune FCH 2.
3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2, riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione e, inter alia, i seguenti aspetti:
 - a) requisiti relativi al contributo dell'impresa comune FCH 2 concernenti i pertinenti indicatori di efficienza di cui all'allegato II alla decisione n.../UE [programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020"];
 - b) requisiti relativi al contributo dell'impresa comune FCH 2 in vista del monitoraggio di cui all'allegato III alla decisione n.../UE [programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020"];
 - c) indicatori di efficienza specifici relativi al funzionamento dell'impresa comune FCH 2;
 - d) disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari a garantire che la Commissione sia in grado di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione;
 - e) impiego delle risorse umane e modifiche alla loro composizione, in particolare reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, attività di riclassificazione ed eventuali modifiche al numero degli addetti.

Articolo 4

Contributi di membri diversi dall'Unione

1. I membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costituenti o le loro entità affiliate un contributo complessivo pari ad almeno [...] **380** milioni [...] di EUR nel corso del periodo definito all'articolo 1.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 è composto come segue:
 - a) contributi all'impresa comune FCH 2 definiti all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto riportato all'allegato;
 - b) contributi in natura pari ad almeno [...] **285** milioni di EUR [...] nel periodo definito all'articolo 1 da parte dei membri diversi dall'Unione ovvero delle loro entità costituenti o delle loro entità affiliate, relativi ai costi da loro sostenuti per l'attuazione delle attività aggiuntive al di fuori del piano di lavoro dell'impresa comune FCH 2 e che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta FCH. Gli altri programmi di finanziamento dell'Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e alle procedure applicabili. In tali casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costituenti o delle loro entità affiliate.

I costi di cui alla lettera b) non sono ammissibili al sostegno finanziario da parte dell'impresa comune FCH 2. Le attività corrispondenti sono riportate in un piano annuale delle attività aggiuntive che indica il valore stimato di tali contributi.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione comunicano al consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 versati in ciascuno degli esercizi precedenti.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) dello statuto riportato all'allegato, i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili del soggetto interessato, ai principi contabili del paese in cui ciascun soggetto ha la propria sede e ai principi contabili internazionali / ai principi di rendicontazione finanziaria internazionali. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La determinazione del valore dei contributi è verificata dall'impresa comune FCH 2. Qualora permangano incertezze, la l'impresa comune FCH 2 può procedere ad una revisione contabile.
5. La Commissione ha la facoltà di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune FCH 2 o avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dello statuto riportato all'allegato se i membri anzidetti ovvero le loro entità costituenti o delle loro entità affiliate non versano contributi ovvero versano contributi solo parziali o tardivi relativamente ai contributi di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Regolamento finanziario

L'impresa comune FCH 2 approva il proprio regolamento finanziario specifico ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. ... [Regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per partenariati tra settore pubblico e privato].

Articolo 6

Personale

1. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹⁷ e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell'impresa comune FCH 2.
2. Il consiglio di direzione esercita, relativamente al personale dell'impresa comune FCH 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in appresso, «poteri dell'autorità di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli direttamente o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune diverso dal direttore esecutivo.

¹⁷ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

3. Il consiglio di direzione adotta opportune disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Le risorse in organico sono determinate in base alla tabella del personale in organico dell'impresa comune FCH 2, che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e grado e il numero di agenti contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, in linea con il relativo bilancio annuale.
5. Il personale dell'impresa comune FCH 2 è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali.
6. Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune FCH 2.

Articolo 7

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1. L'impresa comune FCH 2 può ricorrere a esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall'impresa stessa. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea con il bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione contenente regole relative al distacco degli esperti nazionali all'impresa comune FCH 2 e al ricorso ai tirocinanti.

Articolo 8

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione è applicabile all'impresa comune FCH 2 e al suo personale.

Articolo 9

Responsabilità dell'impresa comune FCH 2

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune FCH 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune FCH 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Qualsiasi pagamento dell'impresa comune FCH 2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa sono considerati spese dell'impresa comune FCH 2 e sono coperti dalle risorse dell'impresa comune FCH 2.
4. L'impresa comune FCH 2 è la sola responsabile del rispetto dei propri obblighi.

Articolo 10

Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
 - a) in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi, nelle decisioni o nei contratti conclusi dall'impresa comune FCH 2;
 - b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune FCH 2 nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) su qualsiasi controversia tra l'impresa comune FCH 2 e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune FCH 2.

Articolo 11

Valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2, volta a valutare nello specifico quanto segue: il livello di partecipazione e il contributo alle azioni indirette sia da parte delle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità affiliate, sia da parte degli altri soggetti giuridici. I risultati della valutazione intermedia sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione, unitamente alle osservazioni di questa, entro il 30 giugno 2018.

2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la facoltà di agire in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, ovvero di adottare altre azioni ritenute opportune.
3. Entro sei mesi dallo scioglimento dell'impresa comune FCH 2 e comunque non oltre i due anni successivi alla data di avvio della procedura di scioglimento di cui all'articolo 21 dello statuto riportato in allegato, la Commissione procede a una valutazione finale dell'impresa comune FCH 2. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Discarico

1. Il discarico per l'attuazione del bilancio relativamente al contributo dell'Unione all'impresa comune FCH 2 rientra nell'ambito del discarico dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, alla Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 319 del trattato.
2. L'impresa comune FCH 2 offre la sua piena collaborazione alle istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni eventuale informazione ulteriore ritenuta necessaria. In tale contesto, può venire richiesto all'impresa comune FCH 2 di essere rappresentata in occasione di incontri con le autorità o gli organismi pertinenti e di assistere l'ordinatore delegato della Commissione.

Articolo 13

Revisione contabile ex post

1. In conformità all'articolo 23 del regolamento (UE) n. ... [programma quadro "Orizzonte 2020"], l'impresa comune FCH 2 conduce revisioni contabili ex post sulla spesa relative alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro "Orizzonte 2020".
2. Per garantire la coerenza, la Commissione può decidere di condurre le revisioni contabili di cui al paragrafo 1. La Commissione può agire in tal senso solo in casi debitamente giustificati.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari dei membri

1. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, dello statuto riportato in allegato, l'impresa comune FCH 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti autorizzati dalla Commissione stessa o dall'impresa comune, come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e stabili, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie a condurre le proprie revisioni contabili.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁹ al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione o all'aggiudicazione di un appalto finanziato a norma del presente regolamento.

¹⁸ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

¹⁹ GU L 292 del 15.11.1996, pagg. 2-5.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti e gli accordi conclusi e le decisioni assunte in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, l'impresa comune FCH 2, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere le revisioni contabili e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze.
4. L'impresa comune FCH 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.
5. L'impresa comune FCH 2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²⁰. L'impresa comune FCH 2 adotta tutte le misure necessarie a facilitare le indagini interne condotte dall'OLAF.

Articolo 15

Riservatezza

Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, l'impresa comune FCH 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei soggetti che partecipano alle sue attività.

²⁰ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²¹, si applica ai documenti dell'impresa comune FCH 2.
2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 ha la facoltà di adottare disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, le decisioni assunte dall'impresa comune FCH 2 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire l'oggetto di una denuncia presso il mediatore, a norma dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 17

Regole di partecipazione e diffusione

Il regolamento (UE) n. ... [Regole di partecipazione e diffusione di "Orizzonte 2020"] si applicano alle azioni finanziate dall'impresa comune FCH 2. In conformità a detto regolamento, l'impresa comune FCH 2 è considerata organismo di finanziamento e offre assistenza finanziaria alle azioni indirette come previsto dall'articolo 1 dello statuto riportato in allegato.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, delle norme di partecipazione a Orizzonte 2020, i piani di lavoro possono prevedere condizioni supplementari giustificate in funzione di esigenze strategiche specifiche o della natura e dell'obiettivo dell'azione, per esempio che i coordinatori siano entità costituenti di un membro diverso dall'Unione.

²¹ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Articolo 18

Sostegno da parte dello Stato ospitante

Un accordo amministrativo è concluso tra l'impresa comune FCH 2 e lo Stato in cui l'impresa ha la propria sede per quanto riguarda i privilegi, le immunità e gli altri elementi che lo Stato deve fornire all'impresa comune FCH 2.

Articolo 19

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'impresa comune FCH è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 e gli obblighi finanziari sorti a seguito di tali azioni continuano a essere disciplinati dal suddetto regolamento fino al loro completamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, comprende una valutazione finale delle attività dell'impresa comune FCH ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008.

3. Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi relativi al personale impiegato ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento in conformità allo statuto dei funzionari.

In particolare, al direttore esecutivo nominato in conformità al regolamento (CE) n. 521/2008 vengono assegnate le funzioni spettanti al direttore esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 per il periodo rimanente del suo mandato. Le altre condizioni contrattuali restano invariate.

4. Salvo altrimenti concordato tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività dei membri di cui al regolamento in questione vengono trasferiti ai membri, ai sensi del presente regolamento.
5. Ogni stanziamento non utilizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 viene trasferito all'impresa comune FCH 2.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE FCH 2

1 - Compiti

L'impresa comune FCH 2 svolge i seguenti compiti:

- a) fornire sostegno finanziario alle azioni indirette nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;
- b) con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;
- c) integrare la ricerca e lo sviluppo tecnologico e concentrarsi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività industriale per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche;
- d) favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore;
- e) facilitare l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca;
- f) promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del programma quadro "Orizzonte 2020";
- g) realizzare ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato;
- h) sostenere l'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e rivedere le disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione;
- i) garantire la gestione efficiente dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»;

- j) impegnare gli importi finanziati dall'Unione europea e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di ricerca e innovazione relative al settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno;
- k) favorire e facilitare il coinvolgimento dell'industria in attività ulteriori attuate al di là delle azioni indirette;
- l) condurre attività di informazione, comunicazione, utilizzo e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 [programma quadro "Orizzonte 2020"], anche rendendo disponibili ed accessibili tramite un database elettronico Orizzonte 2020 comune le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte;
- m) svolgere ogni altro compito necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2 – Membri

I membri dell'impresa comune FCH 2 sono:

- a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
- b) previa accettazione dello statuto, mediante lettera di accettazione, il gruppo industriale New Energy World Industry Grouping AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890025478, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito «il gruppo industriale»); e
- c) previa accettazione dello statuto, mediante lettera di accettazione, il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897.679.372, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito «il gruppo di ricerca»).

Le entità costituenti sono le entità che costituiscono ciascun membro dell'impresa comune diverso dall'Unione, conformemente allo statuto di detto membro.

3 – Modifiche della composizione

1. Ciascun membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH 2.
La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine il membro uscente è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o contratti dall'impresa comune FCH 2 prima della cessazione della sua partecipazione.
2. La partecipazione all'impresa comune FCH 2 non può essere trasferita a un soggetto terzo senza il previo accordo del consiglio di direzione.
3. In conformità al presente articolo, immediatamente dopo ogni modifica alla composizione dei membri, l'impresa comune FCH 2 provvede a pubblicare sul proprio sito internet un elenco aggiornato dei membri dell'impresa comune FCH 2 insieme alla data a partire dalla quale tale modifica ha effetto.

4 – Organizzazione dell'impresa comune FCH 2

1. Gli organi dell'impresa comune FCH 2 sono:
 - a) il consiglio di direzione;
 - b) il direttore esecutivo;
 - c) il comitato scientifico;
 - d) il gruppo di rappresentanti degli Stati;
 - e) il forum dei soggetti portatori d'interesse.
2. Il comitato scientifico, il gruppo di rappresentanti degli Stati e il forum dei soggetti portatori d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune FCH 2.

5 – Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto come segue:

- a) tre rappresentanti della Commissione;
- b) sei rappresentanti del gruppo industriale, di cui almeno uno in rappresentanza delle PMI;
- c) un rappresentante del gruppo di ricerca.

6 – Funzionamento del consiglio di direzione

1. La Commissione detiene il 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. Il gruppo industriale detiene il 43% dei diritti di voto, mentre il gruppo di ricerca ne detiene il 7%. I membri si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione prende le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75% di tutti i voti, compresi i voti dei membri non presenti.
2. Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni.
3. Il consiglio di direzione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti del gruppo industriale e del gruppo di ricerca o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal suo presidente e si svolgono generalmente nella sede dell'impresa comune FCH 2.

Il direttore esecutivo ha il diritto di prendere parte alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

Caso per caso, il consiglio di direzione può invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione.

I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

7 – Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e delle operazioni dell'impresa comune FCH 2 e supervisiona l'attuazione delle sue attività.
2. In particolare, il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:
 - a) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune FCH 2 di qualsiasi membro inadempiente;
 - b) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2 conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
 - c) approva il bilancio annuale dell'impresa comune FCH 2, compresa la tabella del personale in organico che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e grado, nonché il numero di agenti contrattuali e esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
 - d) esercita i poteri dell'autorità di nomina relativamente al personale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - e) nomina, destituisce o sostituisce il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e controlla le prestazioni;
 - f) approva la struttura organizzativa dell'Ufficio del programma di cui all'articolo 9, paragrafo 5, su raccomandazione del direttore esecutivo;

- g) approva il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;
- h) approva il piano annuale delle attività aggiuntive di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento in base a una proposta dei membri diversi dall'Unione e previa consultazione, se del caso, con un gruppo di consulenza ad hoc;
- i) approva i conti annuali;
- j) approva il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;
- k) provvede, se del caso, a costituire una capacità di revisione contabile interna dell'impresa comune FCH 2;
- l) approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
- m) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti;
- n) definisce la politica di comunicazione dell'impresa comune FCH 2 su raccomandazione del direttore esecutivo;
- o) se del caso, definisce regole di attuazione in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;
- p) se del caso, definisce regole relative al distacco degli esperti nazionali all'impresa comune FCH 2 e sul ricorso a tirocinanti in conformità all'articolo 7 del presente regolamento;
- q) se del caso, istituisce gruppi di consulenza in aggiunta agli organismi dell'impresa comune FCH 2;

- r) se del caso, presenta alla Commissione ogni richiesta di modifica del presente regolamento proposta dai membri dell'impresa comune FCH 2;
- s) è responsabile di ogni compito non specificatamente attribuito a uno degli organismi dell'impresa comune FCH 2 che potrebbe assegnare a uno di questi organismi.

8 – Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Se del caso, la Commissione coinvolge rappresentanti di altri membri dell'impresa comune FCH 2 nella procedura di selezione.

In particolare, viene garantita un'adeguata rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune FCH 2 nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tal fine, gli altri membri dell'impresa comune FCH 2 nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore per conto del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte del personale e viene reclutato come agente temporaneo dell'impresa comune FCH 2 conformemente all'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Ai fini della firma del contratto del direttore esecutivo, l'impresa comune FCH 2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. Il direttore esecutivo è nominato per un periodo di tre anni. Al termine di tale periodo, la Commissione — se del caso coinvolgendo gli altri membri dell'impresa comune FCH 2 — effettua una valutazione dei risultati del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide che attendono l'impresa comune FCH 2 in futuro.

4. Il consiglio di direzione, che agisce su una proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta per un ulteriore periodo massimo di quattro anni.
5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Se del caso, il direttore esecutivo può essere destituito dalle sue funzioni solo su decisione del consiglio di direzione che agisce su proposta della Commissione — se del caso coinvolgendo gli altri membri dell'impresa comune FCH 2.

9 – Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune FCH 2, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune FCH 2. Risponde delle sue attività al consiglio di direzione.
3. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2.
4. In particolare, il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti in maniera indipendente:
 - a) predispone e presenta all'approvazione del consiglio di direzione la proposta di bilancio annuale, ivi compreso la tabella del personale in organico corrispondente con l'indicazione del numero di posizioni temporanee per gruppo di funzione e livello e il numero di agenti contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno;
 - b) predispone e presenta all'approvazione del consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti;

- c) trasmette all'approvazione del consiglio di direzione i conti annuali;
- d) predispose e presenta all'approvazione del consiglio di direzione il I rapporto annuale di attività e le previsioni di spesa corrispondenti;
- e) trasmette al consiglio di direzione la relazione sui contributi in natura nell'ambito delle azioni indirette, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto di cui all'allegato;
- f) presenta all'approvazione del consiglio di direzione l'elenco delle proposte di progetti da selezionare per il finanziamento;
- g) sottoscrive singoli accordi o decisioni di sovvenzione;
- h) sottoscrive i contratti di appalto;
- i) attua la politica di comunicazione dell'impresa comune FCH 2;
- j) organizza, dirige e controlla le operazioni e il personale dell'impresa comune FCH 2 entro i vincoli della delega concessa dal consiglio di direzione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione;
- l) garantisce l'esecuzione della valutazione e della gestione dei rischi;
- m) adotta ogni altra misura necessaria alla valutazione dei progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 verso il conseguimento dei propri obiettivi;
- n) svolgere ogni altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5. Il direttore esecutivo istituisce un "Ufficio del programma" incaricato dell'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutti i compiti di sostegno derivanti dal presente regolamento. L'Ufficio del programma è composto di personale dell'impresa comune FCH 2 e provvede in particolare allo svolgimento delle seguenti mansioni:
- a) fornire sostegno nell'istituzione e nella gestione di un sistema contabile adeguato in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2;
 - b) gestire gli inviti a presentare proposte come previsto dal piano di lavoro annuale, nonché l'amministrazione degli accordi o delle decisioni, ivi compreso il relativo coordinamento;
 - c) fornire ai membri e agli altri organismi dell'impresa congiunta FCH 2 tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti e far fronte alle loro richieste specifiche;
 - d) fungere da segreteria degli organi dell'impresa comune FCH 2 e fornire sostegno a un gruppo consultivo istituito dal consiglio di direzione.

10 – Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto di nove membri al massimo. Il comitato scientifico elegge un presidente tra i suoi membri.
2. La composizione del comitato riflette una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l'intero settore tecnico necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni da rivolgere all'impresa comune FCH 2.
3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati dell'FCH 2.

4. Il comitato scientifico ha i compiti seguenti:
 - a) dà il proprio parere circa le priorità scientifiche da individuare nei piani di lavoro annuali;
 - b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività.
5. Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal presidente.
6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare alle riunioni persone che non siano membri.
7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

11 - Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'FCH 2 è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro "Orizzonte 2020". Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.
2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione e/o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione.
3. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è consultato e, in particolare, esamina le informazioni e fornisce parere sui seguenti aspetti:
 - a) progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune FCH 2 e conseguimento degli obiettivi;
 - b) aggiornamento dell'orientamento strategico;
 - c) collegamenti con il programma quadro "Orizzonte 2020";

- d) piani di lavoro annuali;
 - e) partecipazione delle PMI.
4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce altresì informazioni all'impresa comune FCH 2 e funge da collegamento nei suoi confronti sulle seguenti questioni:
- a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle tecnologie FCH, per consentire sinergie ed evitare sovrapposizioni;
 - b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.
5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni o proposte al consiglio di direzione su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, nonché sui piani annuali, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.
- Il consiglio di direzione informa senza indebito ritardo il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni o proposte, indicando anche le ragioni dell'eventuale mancato seguito.
- 5 bis. Il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve regolarmente informazioni, anche riguardo alla partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune FCH 2, all'esito di ciascun invito e realizzazione del progetto, alle sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione e all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2.
6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune FCH 2 adotta il proprio regolamento interno.

12 — Forum dei soggetti portatori d'interesse

1. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è aperto a tutti i soggetti portatori d'interesse pubblici e privati, nonché a gruppi di interesse internazionali provenienti dagli Stati membri, dai paesi associati e da altri paesi.
2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è informato delle attività dell'impresa comune FCH 2 ed è invitato a formulare commenti.
3. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è convocato dal direttore esecutivo.

13 - Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune FCH 2 è finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costituenti o delle loro entità affiliate attraverso contributi finanziari versati a rate e contributi relativi ai costi sostenuti dai soggetti giuridici che partecipano alle azioni indirette e che non sono rimborsati dall'impresa comune FCH 2.
2. I costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2 non superano i [...] **38** milioni di EUR [...] e sono coperti da contributi finanziari suddivisi, su base annua, tra l'Unione europea e i membri diversi dall'Unione. L'Unione europea contribuisce per il 50%, il Gruppo industriale per il 43% e il gruppo di ricerca per il 7%. Se una parte del contributo per i costi amministrativi non viene utilizzata, può essere messa a disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune FCH 2.
3. I costi operativi dell'impresa comune FCH 2 sono coperti dalle seguenti risorse:
 - a) un contributo finanziario dell'Unione;
 - b) contributi in natura delle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità affiliate che partecipano alle azioni indirette, rappresentati dai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette, diminuiti del contributo alla copertura di tali costi da parte dell'impresa comune FCH 2 e dell'Unione europea.

4. Le risorse dell'impresa comune FCH 2 inserite nel bilancio dell'impresa comune constano dei seguenti contributi:

- a) contributi finanziari ai costi amministrativi da parte dei membri;
- b) contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;
- c) eventuali entrate generate dall'impresa comune FCH 2;
- d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati all'impresa comune FCH 2 dai suoi membri sono considerati entrate dell'impresa comune FCH 2.

- 5. Tutte le risorse dell'impresa comune FCH 2 e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.
- 6. L'impresa comune FCH 2 è proprietaria di tutti i beni da essa creati o ad essa ceduti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.
- 7. Eccetto in occasione dello scioglimento dell'impresa comune FCH 2 a norma dell'articolo 21, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune FCH 2.

14 – Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune FCH 2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

15 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

16 - Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una proposta di piano di lavoro annuale, composta da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno successivo. La proposta di piano di lavoro riporta altresì il valore stimato dei contributi da fornire in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b).
2. Il piano di lavoro annuale relativo a un determinato anno è approvato entro la fine dell'anno precedente ed è messo a disposizione del pubblico.
3. Il direttore esecutivo predispose la proposta annuale di bilancio per l'anno successivo e la trasmette all'approvazione del consiglio di direzione.
4. Il bilancio annuale relativo a un determinato anno è approvato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente.
5. Il bilancio annuale è adattato in modo da tenere conto dell'importo del contributo dell'Unione stabilito nel bilancio dell'UE.

17 - Relazioni operative e finanziarie

1. Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale delle attività sui progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 nell'esercizio precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo all'anno in oggetto. La relazione comprende, inter alia, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, e le spese relative;

- b) le azioni trasmesse, ivi compresa una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
 - c) le azioni selezionate per il finanziamento, comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e che riporti il contributo dell'impresa comune FCH 2 ai singoli partecipanti e azioni.
2. Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, la relazione annuale delle attività è messa a disposizione del pubblico.
 3. L'impresa comune FCH 2 trasmette ogni anno una relazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
 4. I conti dell'impresa comune FCH 2 sono esaminati da un organismo di revisione indipendente conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

I conti dell'impresa comune FCH 2 non sono soggetti a verifica da parte della Corte dei conti.

18 - Revisione contabile interna

Il revisore interno della Commissione esercita sull'impresa comune FCH 2 le medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione.

19 - Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune FCH 2 è limitata al contributo già versato per i costi amministrativi.
2. L'impresa comune FCH 2 sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

20 - Conflitto di interessi

1. L'impresa comune FCH 2, i suoi organi e il suo personale evitano di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai propri membri, nonché agli organi e al personale dell'impresa. Tali criteri prevedono la possibilità di evitare il conflitto di interesse per i rappresentanti dei membri che operano nell'ambito del consiglio di direzione.

21 - Scioglimento

1. L'impresa comune FCH 2 è sciolta al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione ovvero tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune FCH 2.
3. Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune FCH 2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.
4. Nel corso della liquidazione dell'impresa comune FCH 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri presenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi effettivi all'impresa comune FCH 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio della Commissione.
5. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni concluse o di tutte le decisioni adottate dall'impresa comune FCH 2 , nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune FCH 2.